

IL SICOMORO Associazione di Promozione Sociale

VERBALE DI ASSEMBLEA

del 18 Luglio 2022

Oggi 18 Luglio 2022 alle ore 21.00, presso la sede dell'Associazione a Casalecchio di Reno (BO) via Bazzanese n. 17, si è riunita l'assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Punto unico: Modifica artt. 1, 4, 5, 12, 14, 16 e 25 dello Statuto, come richiesto dall'Ufficio territoriale, ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio Direttivo, Roberto Raimondi, il quale invita Cristina Medici, che accetta, a fungere da segretario.

Il Presidente constatato:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata;
- che sono presenti 3 Consiglieri in carica, nelle persone di Cristina Medici e Gabriele Sannino, oltre a sé medesimo, mentre hanno giustificato l'assenza Roberto Rizzoli e Nicola Patti;
- che sono presenti in proprio, o per delega, n. 31 soci su un totale di 39;

dichiara l'odierna riunione validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente, quindi, apre la seduta fornendo una breve illustrazione della comunicazione pervenuta dall'Ufficio territoriale RUNTS Emilia-Romagna che evidenzia la necessità di modificare alcuni articoli dello Statuto al fine di addivenire all'iscrizione al RUNTS.

Il Presidente, dopo i saluti iniziali, entra nel merito re nei contenuti delle modifiche richieste.

In particolare, evidenzia le parti che devono essere modificate riguardo agli articoli segnalati.

In particolare, qualora l'assemblea intenderà deliberarlo, gli articoli 1, 4, 5, 12, 14, 16 e 25 presenteranno queste formulazioni:

ART. 1

Denominazione



1

E' costituita l'associazione denominata "**Il Sicomoro APS**" che ha sede presso la Città di Casalecchio di Reno (BO) in via Bazzanese n. 17.

L'Associazione è costituita in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017.

La durata dell'Associazione è indeterminata.

L'Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni, anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria; l'assemblea ordinaria dei soci provvederà a deliberarne la modifica delegando al Consiglio Direttivo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 4

Gli Associati

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia che abbiano raggiunto la maggiore età e che accettano gli articoli dello statuto e gli eventuali regolamenti interni e che condividono scopi e finalità dell'Associazione.

Possono inoltre essere soci gli enti senza scopo di lucro aventi finalità non in contrasto con quelli dell'Associazione.

I soci si distinguono in:

- **Soci Fondatori**: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione o quelli che sono stati dichiarati tali con deliberazione del Consiglio Direttivo successivamente alla costituzione;

- **Soci Benemeriti**: quelli che per la loro competenza nei settori di interesse dell'Associazione, per aver contribuito finanziariamente o svolto attività in favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e promosso gli scopi;

- **Soci Ordinari**: quelli che versano la quota associativa annuale.

Tutti i soci, pur divisi in categorie, hanno gli stessi diritti e doveri e tutti possono essere eletti per ricoprire le cariche sociali.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile

ART. 5

Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. Nel caso di diniego all'ammissione il candidato potrà appellarsi contro il

provvedimento, entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso, all'assemblea dei soci che si pronuncerà nella prima occasione utile.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota sociale e della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'assemblea ordinaria, al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.

La qualifica di socio ha decorrenza dal giorno in cui la domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 15 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno diritto di voto.

ART. 12

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Ogni partecipante all'assemblea può rappresentare fino a un massimo di altri 5 (cinque) soci, purché munito di delega scritta.

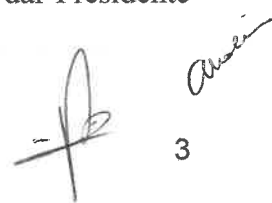
Le assemblee tenute in prima o seconda convocazione deliberano con la maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria

- modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati;
- delibera sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da una persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti da un segretario nominato dal Presidente tra i presenti.



Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di incaricare un notaio della redazione del verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

ART. 14

Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 16

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 (tre) a 7 (sette) membri nominati:

- la metà più uno dei membri, da parte dei soci fondatori;
- gli altri dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rinominati.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico, questi possono essere sostituiti dai primi dei non eletti all'ultima votazione e rimangono in carica fino allo scadere dello stesso consiglio; in alternativa, sarà convocata, quanto prima, un'assemblea ordinaria utile alla nomina dei Consiglieri in sostituzione di quelli cessati.

I Consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la

rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

ART. 25

Modifiche statutarie

Questo statuto è modificabile con la presenza dei 3/4 dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Terminata l'illustrazione il Presidente invita gli intervenuti a formulare osservazioni e/o richieste. Seguono alcuni brevi interventi per chiedere alcune precisazioni.

Conclusi gli interventi, il Presidente pone in votazione cumulativamente la nuova formulazione degli articoli 1, 4, 5, 12, 14, 16, 25 ed, altresì, il nuovo testo dello Statuto Sociale nella versione completa. Verificato che non ci sono astensioni e voti contrari, l'assemblea, all'unanimità dei voti, approva le modifiche agli articoli sopra citati. Il nuovo testo di Statuto, coordinato con le modifiche sopra deliberate, viene allegato al presente verbale.

Non essendoci altre richieste di intervento e null'altro essendovi a deliberare, alle ore 21,55 il Presidente dichiara chiusa la seduta, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

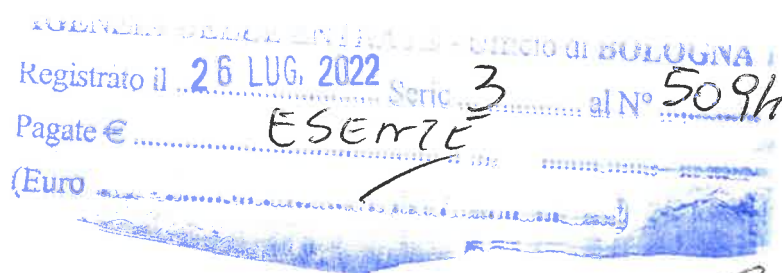
IL PRESIDENTE

Roberto Raimondi



IL SEGRETARIO

Cristina Medici



IL FUNZIONARIO
Alicia Andronaco



IL SICOMORO APS

Statuto

DENOMINAZIONE, PRINCIPI, FINALITA' E ATTIVITA'

ART. 1

Denominazione

E' costituita l'associazione denominata "**Il Sicomoro APS**" che ha sede presso la Città di Casalecchio di Reno (BO) in via Bazzanese n. 17.

L'Associazione è costituita in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017.

La durata dell'Associazione è indeterminata.

L'Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni, anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria; l'assemblea ordinaria dei soci provvederà a deliberarne la modifica delegando al Consiglio Direttivo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

Principi fondativi

L'Associazione raggruppa coloro che condividono il valore della dignità della persona umana, così come enunciata dalla dottrina sociale della Chiesa Cattolica. In particolare, l'associazione intende sensibilizzare alle esigenze di umana solidarietà, realizzando interventi a sostegno delle categorie deboli della società nella promozione di un autentico spirito di giustizia sociale, di fratellanza e di pace.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'Associazione in casi di particolare necessità potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione potrà partecipare, quale socio, ad altri circoli e/o associazioni e/o enti aventi scopi analoghi. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano

previsti dalla legge. L'eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore delle attività istituzionali previste da statuto.

ART. 3

Finalità e attività

L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, di promozione umana, solidaristiche e di utilità sociali, svolgendo le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della giustizia e della solidarietà sociale, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- promozione di relazioni di affiancamento, sostegno e accompagnamento delle famiglie in difficoltà utilizzando le risorse raccolte tra gli associati e/o altre sovvenzioni;
- raccolta di donazioni di tempo e denaro da destinare al sostegno di famiglie svantaggiate;
- raccolta di donazioni in tempo e denaro da destinare al sostegno di singole persone o comunità svantaggiate o che hanno subito eventi disastrosi o calamità naturali

Per perseguire gli scopi sociali l'associazione, in particolare, si propone di sensibilizzare le singole persone o altre realtà organizzate del territorio di Casalecchio di Reno, o zone limitrofe, alla solidarietà verso le famiglie o persone indigenti per elevare la dignità della persona umana.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti dall'apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Le attività che potranno essere svolte sono di seguito elencate, a titolo indicativo e non esaustivo, e sono soggette a possibili cambiamenti, in relazione ai futuri cambiamenti sociali, economici e politici:

- Organizzare incontri, manifestazioni, campagne di sensibilizzazione, percorsi formativi e motivazionali, iniziative specifiche in diversi ambiti di intervento, per la promozione dei valori e dell'impegno per il welfare di comunità e del bene comune;
- Organizzare manifestazioni, spettacoli, festival, concorsi, premi, concerti, mostre, rassegne ed eventi culturali, cinematografici ed espositivi; organizzare convegni e dibattiti pubblici, pubblicare testi, libri e cataloghi, creare siti internet relativi alle attività sopraindicate,
- pubblicare, redigere e diffondere periodici, riviste, giornali, materiale digitale e audiovisivo; gestire archivi artistici, fotografici, editoriali, di cineteche, biblioteche e librerie
- Compiere raccolte fondi per la realizzazione della stessa Associazione, promuovere e istituire azioni specifiche, premi, borse di studio e altre forme di sostegno alle attività previste dallo statuto.

Al fine di svolgere le sopracitate attività l'Associazione:

si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie dirette e gratuite dei propri aderenti e potrà assumere o conferire incarichi professionali ad esperti o altro personale specializzato ed istituzionale estraneo all'Associazione;

Per il raggiungimento degli scopi sociali, qualora si presentasse la necessità, potrà stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni, Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

SOCI

ART. 4

Gli Associati

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia che abbiano raggiunto la maggiore età e che accettano gli articoli dello statuto e gli eventuali regolamenti interni e che condividono scopi e finalità dell'Associazione.

Possono inoltre essere soci gli enti senza scopo di lucro aventi finalità non in contrasto con quelli dell'Associazione.

I soci si distinguono in:

- **Soci Fondatori:** quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione o quelli che sono stati dichiarati tali con deliberazione del Consiglio Direttivo successivamente alla costituzione;
- **Soci Benemeriti:** quelli che per la loro competenza nei settori di interesse dell'Associazione, per aver contribuito finanziariamente o svolto attività in favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e promosso gli scopi;
- **Soci Ordinari:** quelli che versano la quota associativa annuale.

Tutti i soci, pur divisi in categorie, hanno gli stessi diritti e doveri e tutti possono essere eletti per ricoprire le cariche sociali.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile

ART. 5

Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. Nel caso di diniego all'ammissione il candidato potrà appellarsi contro il provvedimento, entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso, all'assemblea dei soci che si pronuncerà nella prima occasione utile.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota sociale e della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'assemblea ordinaria, al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.

La qualifica di socio ha decorrenza dal giorno in cui la domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 15 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno diritto di voto.

ART. 6

Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e secondo quanto disposto dal regolamento dell'Associazione, se esistente.

ART. 7

Perdita della qualità del socio

La qualità del socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso, da comunicarsi per iscritto;
- b) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo dell'associazione per le seguenti cause:
 - per aver attuato comportamenti contrari agli scopi dell'associazione;
 - per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, del regolamento o per altri motivi che comportino indegnità;
 - per ritardato pagamento della quota di autofinanziamento oltre il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che l'ha determinata;
 - per ritardato pagamento della quota di associativa oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla data dell'accoglimento della domanda di ammissione a socio;
 - per decesso del socio.

L'esclusione assume efficacia dalla data della deliberazione dell'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 8

Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

ART. 9

Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- se nominati, Organo di Controllo e/o Revisori dei Conti

ASSEMBLEA

ART. 10

Partecipazione all'assemblea

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria, che in sede straordinaria:

- A) per decisione del Consiglio Direttivo;
- B) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo dei soci.

ART. 11

Convocazione dell'assemblea

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante:

- avviso scritto da inviare con lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano e debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione almeno 10 giorni prima dal giorno fissato per l'assemblea;
- avviso affisso presso la sede legale e presso eventuali sedi secondarie o operative in cui l'associazione svolge le proprie attività almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di particolare urgenza l'assemblea può essere convocata con le modalità di cui sopra entro il terzo giorno precedente l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere data, luogo ed ora della convocazione e ordine del giorno della stessa.

ART. 12

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Ogni partecipante all'assemblea può rappresentare fino a un massimo di altri 5 (cinque) soci, purché munito di delega scritta.

Le assemblee tenute in prima o seconda convocazione deliberano con la maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria

- modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati;
- delibera sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da una persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti da un segretario nominato dal Presidente tra i presenti.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di incaricare un notaio della redazione del verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

ART. 13

Forma di votazione dell'assemblea

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'assemblea può, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

ART. 14

Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 15

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e in particolare ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- c) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;

- d) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote di ammissione e le quote di autofinanziamento annuale, nonché l'eventuale penale per i tardivi versamenti;
- e) deliberare la proposta all'assemblea per l'esclusione dei soci;
- f) qualora lo ritenga opportuno, assimilare a soci fondatori, dei soci la cui domanda di adesione all'Associazione sia pervenuta in un momento successivo la costituzione della stessa.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e/o non soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 16

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 (tre) a 7 (sette) membri nominati:

- la metà più uno dei membri, da parte dei soci fondatori;
- gli altri dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rinominati.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico, questi possono essere sostituiti dai primi dei non eletti all'ultima votazione e rimangono in carica fino allo scadere dello stesso consiglio; in alternativa, sarà convocata, quanto prima, un'assemblea ordinaria utile alla nomina dei Consiglieri in sostituzione di quelli cessati.

I Consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

ART. 17

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con avviso inviato almeno tre giorni prima della riunione, anche via fax o posta elettronica.

In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio si ritiene comunque validamente convocato.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

PRESIDENTE

ART. 18

Compiti del Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

ART. 19

Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dura in carica per la durata del Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

ART. 20

L'organo di controllo

Qualora vengano superati dall'Associazione i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART.21

Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore legale dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

FINANZE E PATRIMONIO

ART. 22

Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- dalle quote di autofinanziamento annuali;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed altri enti;
- da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- da proventi derivanti dall'attività istituzionale svolta nei confronti degli associati;
- da proventi derivanti da eventuali attività commerciali marginali, realizzate esclusivamente nel perseguimento dello scopo associativo.

Il Consiglio Direttivo stabilisce l'entità delle quote associative e delle quote di autofinanziamento annuali e le modalità di versamento delle stesse.

NORME FINALI E GENERALI

ART. 23

Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ART. 24

Bilancio, Bilancio sociale e libri sociali

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dal presente statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e presso eventuali sedi secondarie o operative in cui l'associazione svolge le proprie attività, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dal presente statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, e presso eventuali sedi secondarie o operative in cui l'associazione svolge le proprie attività, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 milione di euro, l'associazione dovrà depositare presso il RUNTS e sul proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

ART. 25

Modifiche statutarie

Questo statuto è modificabile con la presenza dei 3/4 dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 26

Scioglimento e liquidazione

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ART. 27

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'assemblea dei soci.

ART. 28

Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile, al D.Lgs 117/2017 ed alle loro eventuali variazioni.



AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA
È allegato dell'atto
Registrato al n. 5094 Serie 3

IL FUNZIONARIO
Fisica Maria A. Andreani